



# Ministero della Salute

Direzione generale per l'igiene e la sicurezza  
degli alimenti e la nutrizione  
Ufficio 6 D.G.I.S.A.N.

CLASSIFICA: I.4.c.c.8.7/2

PARTENZA PEC



**Assessorati alla Sanità  
delle Regioni e Province autonome**

**USMAF**

**Istituto Superiore di Sanità**  
[protocollo.centrale@pec.iss.it](mailto:protocollo.centrale@pec.iss.it)

**Istituti Zooprofilattici  
Sperimentali**

**Comando Carabinieri per la Tutela della  
Salute**  
[SRM29424@pec.carabinieri.it](mailto:SRM29424@pec.carabinieri.it)

**Ufficio 8 DGSAF**

**Ufficio 3 DG Prevenzione sanitaria**

**Uffici 2, 4 e 8 DGISAN**

## OGGETTO:

**Regolamenti comunitari riguardanti l'impiego degli additivi alimentari, pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dal 1° gennaio al 1° aprile 2016.**

Nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 1° aprile 2016 sono state aggiornate le disposizioni riguardanti l'impiego degli additivi alimentari come di seguito indicato:

1. **Regolamento (UE) n. 2016/56** della Commissione del 19 gennaio 2016 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso degli estratti di rosmarino (E392) nei grassi da spalmare. (GUUE L 13 del 20.01.2016).
2. **Regolamento (UE) n. 2016/263** della Commissione del 25 febbraio 2016 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la denominazione della categoria di alimenti 12.3 "Aceti". (GUUE L 50 del 26.02.2016).
3. **Regolamento (UE) n. 2016/324** della Commissione del 7 marzo 2016 che modifica e rettifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso di determinati additivi alimentari consentiti in tutte le categorie di alimenti. (GUUE 61 del 08.03.2016).
4. **Regolamento (UE) n. 2016/441** della Commissione del 23 marzo 2016 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di glicosidi steviolici (E960) come edulcorante nella senape. (GUUE L 78 del 24.03.2016).

5. **Regolamento (UE) n. 2016/479** della Commissione del 1° aprile 2016 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'uso dei glicosidi steviolici (E960) come dolcificante in alcune bevande a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti. (GUUE L 87 del 2.04.2016).

Il **primo provvedimento** estende l'uso degli estratti di rosmarino, quali antiossidanti, nei grassi da spalmare con un tenore di grassi inferiore all'80%, ossia negli alimenti rientranti nella categoria alimentare 02.2.2 di cui alla Parte E dell'allegato II del regolamento CE n.1333/2008.

Il **secondo regolamento** autorizza l'impiego degli additivi già consentiti negli "aceti", categoria 12.3, anche nelle soluzioni di acido acetico al 4-30% che sono commercializzate in alcuni Stati membri. Tale autorizzazione tiene conto del fatto che l'aceto acetico diluito e gli aceti di origine agricola hanno la stessa necessità tecnologica di additivi alimentari.

A tal proposito si rammenta che in alcuni Stati membri solo gli aceti ottenuti dalla fermentazione di prodotti agricoli possono essere denominati "aceti" mentre in altri Stati membri sia i prodotti ottenuti dalla diluizione con acqua di acido acetico sia gli aceti ottenuti dalla fermentazione di prodotti agricoli sono commercializzati con la denominazione "aceto".

Tuttavia uno Stato membro può vietare la commercializzazione sul proprio territorio, con la denominazione di aceto, di prodotti ottenuti mediante la diluizione in acqua di acido acetico, anche se quest'ultimi sono stati legalmente fabbricati e commercializzati con detta denominazione in un altro Stato membro. Ciò in linea con la comunicazione interpretativa della CE sulle denominazioni di vendita dei prodotti alimentari pubblicata sulla Gazzetta ufficiale della Comunità europee C270 (cfr. n. 91/C270/02).

La **terza disposizione** modifica la tabella 1, Parte A dell'allegato II del regolamento CE n.1333/2008, riguardante l'elenco degli alimenti in cui non può essere autorizzata la presenza di un additivo, neanche in virtù del principio del trasferimento. Tale modifica corregge la suddetta tabella per inserirvi gli alimenti per lattanti e per bambini nella prima infanzia di cui al regolamento UE n.609/2013 e chiarisce, al contempo, quali additivi alimentari siano consentiti in tutte le categorie di alimenti ossia nella categoria 0.

Il **quarto e quinto regolamento** estendono l'impiego dei glicosidi steviolici nella senape, categoria 12.4, ed in alcune bevande a ridotto valore energetico o senza zuccheri aggiunti appartenenti alla categoria 14.1.5.2.

Pertanto si invitano le Amministrazioni ed Enti in indirizzo a dare la massima diffusione della presente informativa che verrà pubblicata anche sul Portale del Ministero della salute nella Sezione dedicata agli additivi alimentari.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
firmato **Dott. Giuseppe Ruocco**